Civile Sent. Sez. 2 Num. 21480 Anno 2019

Presidente: MANNA FELICE
Relatore: SCALISI ANTONINO
Data pubblicazione: 19/08/2019

SENTENZA

sul ricorso 14461-2015 proposto da:

LO PICCOLO SANTA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell'avvocato GIORGIA FERRARA, rappresentato e difeso dagli avvocati ROBERTO D'AGOSTINO, FRANCESCO BONO;

- ricorrenti -

2019 contro

285

BRUSCA CALOGERO, COSTA SANTINA, MURATORE SANTA, COSTA FILIPPO, BRUSCA MICHELANGELO, RICCOBONO SILVANA, RICCOBONO ROSANNA, MURATORE GIOVANNI, BRUSCA SANTA,



MURATORE ROSARIA, COSTA GIACINTA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G MAZZINI 41, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO MARIA SEPIACCI, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONINO TRAMUTA;

LO PICCOLO MARIA CONCETTA, CARUSO GIUSEPPE, LO PICCOLO ANTONINA, LO PICCOLO SANTA, LO PICCOLO GIUSEPPE, CHIOVARO PIETRA, LO PICCOLO DESIRE', LO PICCOLO FILIPPO, PULLARA' GIOVANNA, LO PICCOLO CALOGERO, LO PICCOLO PATRIZIA, LO PICCOLO GAETANO, LO PICCOLO LOREDANA, LO PICCOLO PAOLO, PULLARA VINCENZA, PULLARA' ANTONINA, PULLARA' GIUSEPPE, LO PICCOLO FELICE, LO PICCOLO ANTONINO, LO PICCOLO SANTINA, LO PICCOLO SALVATORE, CALABRESE ANTONINA, CARUSO SALVATORE, PRESTIGIACOMO ROSALIA, LO PICCOLO SALVATORE, LO PICCOLO FILIPPO, LO PICCOLO SANTA, LO PICCOLO CALOGERO, LO PICCOLO FELICE, LO PICCOLO SANTA, LO PICCOLO CALOGERO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PALMERI, rappresentati e difesi dall'avvocato ALESSANDRO SIAGURA;

- controricorrenti -

nonchè contro

LO PICCOLO ANTONINA, LO PICCOLO GIUSEPPE, LO PICCOLO PAOLA, LO PICCOLO VERONICA, LO PICCOLO MARIA, LO PICCOLO SANTINA, LO PICCOLO FRANCESCA, PEREZ ANTONINA, IMBROCE'



AMALIA, CUTRANO SANTINA, LO PICCOLO GIUSEPPE, LO PICCOLO ALESSIO CALOGERO, LO PICCOLO CATERINA, LO PICCOLO FILIPPO, LO PICCOLO PIETRO, LO PICCOLO VINCENZA, LO PICCOLO SANTA, LO PICCOLO GAETANO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 328/2014 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 03/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6/02/2019 dal Consigliere ANTONINO SCALISI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato BONO Francesco, difensore della ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito l'Avvocato TRAMUTA ANTONINO, difensore dei controricorrenti BRUSCA + altri, che ha chiesto l'accoglimento delle difese depositate;

udito l'Avvocato SIAGURA Alessandro, difensore dei controricorrenti LO PICCOLO + altri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;



Fatti di causa

Crocifissa Lo Piccolo, con citazione del 14 aprile 1972 conveniva in giudizio i germani Vito, Salvatore, Giuseppe, Francesca, Francesca Paola, Filippo, Calogero Antonino Lo Piccolo, nonché Antonino, Gaetano e Santina Lo Piccolo quali eredi del fratello Pietro, nel frattempo deceduto e la moglie superstite di costui Vincenza Costa, chiedendo, previa collazione delle donazioni effettuate in vita dal genitore, la divisione dei beni relitti. Assumeva che dell'eredità facevano parte numerosi terreni e alcuni fabbricati, inoltre, dagli accertamenti eseguiti era risultato che, in vita, il defunto aveva donato la nuda proprietà di alcuni cespiti di cui era titolare ai figli Giuseppe, Vito e Salvatore, che dovevano confluire nell'asse.

Ritualmente costituitisi Vito, Salvatore e Giuseppe Lo Piccolo contestarono la domanda attrice, deducendo che la successione si era aperta in forza di testamento del 7 aprile 1955, con il quale alla sorella Crocifissa erano stati assegnati due piccoli immobili ed un terreno, a tacitazione della quota legittima e precisamente le unità immobiliari di piano terra di via Cruillas n. 141, un primo piano con accesso dal n. 139 della medesima via e zona di terreno a tergo dell'edificio. Chiesero, in via riconvenzionale, anche la condanna dell'attrice al pagamento delle spese funerarie.



Francesca e Francesca Paola Lo Piccolo, intervenute volontariamente, aderirono alle domande attrici.

Antonino Lo Piccolo , Calogero, Filippo, Gaetano, Santina e Antonino Lo Piccolo e Vincenza Costa quali eredi di Lo Piccolo Pietro, restavano contumaci.

Istruita la causa mediante c.t.u. il Tribunale, con sentenza dell' 11 ottobre 1978 rigettava la domanda attrice, in quanto fondala sul presupposto giuridico che la successione di Calogero Lo Piccolo fosse stata aperta ex lege, mentre la vicenda successoria del de cuius era regolata dal testamento pubblico dei 7 aprile 1955 ricevuto dal Notaio Gaspare Di Vita. Argomentava ancora che le pretese attrici avrebbero dovuto essere fatte valere tramite un'azione di riduzione. Compensava le spese di lite .

Avverso la detta sentenza, interponevano gravame Crocifissa, Francesca e Francesca Paola Lo Piccolo, lamentando che il primo giudice fosse incorso in errore nel non considerare proposta l'azione di riduzione, dal momento che avevano rivendicato la propria quota di legittima, tant'è che in sede istruttoria la consulenza era stata espletata in funzione della verifica della eventuale lesione della quota legittima spettante all'attrice e violata dal testamento paterno. Contestavano nel merito le risultanze della c.t.u., che non aveva tenuto nella giusta considerazione del valore effettivo dei beni stimati. Chiedevano, pertanto, la riforma della sentenza. Ricostituitosi il



contraddittorio in sede di gravame, nella contumacia di Antonino e Salvatore Lo Piccolo (fu Calogero), si costituivano Calogero, Filippo, Gaeta Santina, Antonino Lo Piccolo, nonché Vincenza Costa i quali eccepivano in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per tardività, eccezione in seguito rinunciata.

Dichiarati anche i decessi di Giovanni Lo Piccolo e di Vincenzo Filippo Lo Piccolo, rispettivamente alle udienze del 20 giugno 2008 e del 5 dicembre 2008, si procedeva all'interruzione del processo e la causa riassunta sia nei confronti di Chiovaro Pietra Loredana, Filippo e Felice Lo Piccolo, quali eredi di Giovanni, nonché di Calabrese Antonina e Filippo Lo Piccolo quali eredi di Vincenzo Filippo.

Dichiarato il decesso di Santa Lo Piccolo (nata il 21 dicembre 1934), con conseguente nuova interruzione del processo, che era tempestivamente riassunto nei confronti dei di lei eredi Salvatore e Giuseppe Caruso.

Il processo era interrotto per il decesso di Angela Lo Piccolo e riassunto, anche nei confronti degli eredi di costei, Vincenza, Antonina, Giovanna e Giuseppe Pullarà.

Nuovamente interrotto per il decesso di Tumminello Anna e riassunto da Giovanni e Rosaria Muratore e Santina Costa, quali eredi legittimi di Francesca e Francesca Paola Lo Piccolo e Brusca Concetta, assistiti da un nuovo procuratore, essendo nelle more deceduto il precedente Avv. Pivetti, il processo era differito al 15



maggio 2012 e rinviato per trattative al 19 giugno 2012, allorché venne dichiarato nuovamente interrotto per il decesso di Angela Lo Piccolo. Con ricorso del 5 giugno 2013, Calogero, Santa e Michelangelo Brusca, nonché Filippo, Giacinta e Santina Costa quali eredi di Francesca Paola Lo Piccolo, Giovanni, Rosaria e Santa Muratore, Lo Piccolo Francesca Paola, Silvana e Riccobono Rosanna, quali eredi di Concetta Brusca, riassumevano il processo, del quale con istanza del 6 giugno 2013 gli eredi di Nunzio e Calogero Lo Piccolo eccepivano l'estinzione. All'udienza dell'1 ottobre 2013, il difensore degli appellati costituiti, insisteva per l'estinzione del giudizio, mentre il difensore dei riassumenti chiedeva nuovo termine per perfezionare la notifica, nei confronti di coloro che non ne erano stati raggiunti.

Esaurita la fase dell'istruzione, a contraddittorio integro, La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 328 del 2014 accoglieva parzialmente l'appello e i n riforma della sentenza impugnata: a) reintegrava la quota riservata agli eredi di Crocifissa Lo Piccolo e agli eredi di Lo Piccolo Francesca Paola e agli eredi di Francesca Lo Piccolo. A sostegno di questa decisione la Corte distrettuale di Palermo osservava: a) andavano dichiarati contumaci le parti che inizialmente costituite non provvedevano a rinnovare la costituzione a seguite delle numerose dichiarazioni di morte; b) non si era verificata l'estinzione del giudizio perché regolari risultavano le riassunzioni effettuate; c) risultava dagli atti che



gli appellanti erano stati lesi nella propria quota di legittima che, per ciò stesso, andava reintegrata.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Lo Piccolo Santa (erede di Lo Piccolo Antonino) con ricorso affidato a due motivi. A) I sigg. Brusca (Calogero, Santa, Michelangelo) i sigg. Costa (Filippo, Giacinta, Santina) i sigg. Muratore (Giovanni, Rosaria, Santa) i sigg. Riccobono (Rosanna, Silvana); B) nonché i sigg. Lo Piccolo (Calogero (1949), Santa, Calogero (1961) Giuseppe, Felice, Antonina, Maria Concetta, Santina, Salvatore, Desirè, Loredana Felice (1994), Salvatore (1972) Paolo, Filippa, Antonina, Calogero (1948) Filippo (1945) Antonino (1948) Rosalia, Patrizia) sigg. Pullarà (Vincenza, Antonina, Giovanna, Giuseppe) i sigg. Caruso (Giuseppe, Salvatore (1968) Salvatore(1969) hanno resistito con separati controricorsi.

I controricorrenti contrassegnati dalla lettera A), in data 4 febbraio 2019 hanno depositato memoria, ma fuori dai termini fissati dall'art. 378 cod. proc. civ.

Ragioni della decisione

1.= Lo Piccolo Santa lamenta:

a) con il primo motivo di ricorso la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 300e 303 cod. proc. civ., 125 disp. att. Cod. proc. civ. 305 e 307 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.). La ricorrente lamenta che la Corte di appello di Palermo abbia dichiarato la contumacia delle parti



che, inizialmente costituite in giudizio, non si erano nuovamente costituite a seguito delle numerose dichiarazioni di morte effettuate. Ad un tempo lamenta il fatto che la Corte distrettuale non abbia dichiarato l'estinzione del giudizio per omessa notifica del ricorso e del decreto agli eredi di Tumminello Anna, essendo stata dichiarata l'interruzione a seguito della morte di quest'ultima.

b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 301, 302, 305 e 307 cod. proc. civ., art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. anche sotto altro profilo. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe omesso di rilevare che il processo non era stato ritualmente riassunto, ovvero proseguito da Brusca Michelangelo quale erede di Lo Piccolo Crocifissa. La Corte distrettuale dovrà riconsiderare la posizione di Tumminello Anna, avendo ritenuto che nessuna dichiaratoria di interruzione del processo poteva essere resa a causa del suo decesso perché era rimasta contumace dovendosi considerare che la Tumminello non avrebbe potuto essere dichiarata contumace, dato che il suo legale Siagura è stato presente all'udienza successiva alla riassunzione conseguente alla morte delle diverse parti del giudizio (cfr. sentenza pag. 8).

1.1. = I motivi che per la loro innegabile connessione vanno esaminati congiuntamente sono infondati, anche se la



motivazione della sentenza sul punto necessita di essere integrata e specificata.

a) E' affermazione prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide e intende ribadire, quella secondo cui: in tema di riassunzione del processo interrotto, i soggetti già costituiti nella fase precedente all'interruzione, i quali, a seguito della riassunzione ad opera di altra parte, si presentano all'udienza a mezzo del loro procuratore, non possono essere considerati contumaci, ancorché non abbiano depositato nuova comparsa di costituzione, atteso che la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa" (così Cass. 14100/2003). Nel caso di specie come emerge dalla sentenza impugnata sia l'avv. Siagura e sia l'avv. Gabriella Tutone, erano presenti personalmente alle udienze successive alla riassunzione, le parti rappresentate dai suddetti avvocati non potevano essere dichiarati contumaci. Pertanto, ha errato la Corte di Appello nell'aver dichiarato la contumacia delle parti che, costituite inizialmente, erano anche presenti, per il tramite del loro procuratore, all'udienze successive alla riassunzione.

1.2.= Con l'ulteriore conseguenza che, essendo l'avv. Siagura presente in giudizio quale procuratore di Tumminello Anna lo



stesso avrebbe potuto, come in realtà ha fatto, dichiarare la morte della sua assistita.

1.2.= Tuttavia, giova qui ricordare che ai sensi dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, l'estinzione del processo opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa; (cfr., per tutte, (Cass. civ., n. 15948/2005, n. 17121/2004; Cass. 14087/2002).

Ora, nel caso in esame, come gli stessi ricorrenti (pag. 21 ricorso) ammettono non vi sarebbe stata tempestiva eccezione di estinzione del processo per tardiva riassunzione a seguito della morte di Tumminello Anna e la relativa eccezione viene proposta per la prima volta nel presente giudizio di cassazione.

In conclusione il giudizio non doveva considerarsi estinto, non perché, come ha ritenuto la Corte distrettuale, non poteva essere dichiarato interrotto il processo essendo la Tumminello contumace, ma perché l'estinzione del giudizio non è stata eccepita tempestivamente ovvero prima di ogni altra difesa.

In definitiva il ricorso va rigettato. Posto che il controricorso contrassegnato con la lettera B) (Lo Piccolo (Calogero (1949), Santa, Calogero (1961) Giuseppe, Felice, Antonina, Maria Concetta, Santina, Salvatore, Desirè, Loredana Felice (1994), Salvatore (1972) Paolo, Filippa, Antonina, Calogero (1948) Filippo (1945) Antonino (1948) Rosalia, Patrizia) sigg. Pullarà

A

(Vincenza, Antonina, Giovanna, Giuseppe) i sigg. Caruso (Giuseppe, Salvatore (1968) Salvatore (1969)) ripropone gli stessi motivi del ricorso le spese del presente giudizio tra gli stessi vanno compensate. La ricorrente va condannata a rimborsare le spese del presente giudizio alla parte controricorrente contrassegnata con la lettera A) (Brusca (Calogero, Santa, Michelangelo) i sigg. Costa (Filippo, Giacinta, Santina) i sigg. Muratore (Giovanni, Rosaria, Santa) i sigg. Riccobono (Rosanna, Silvana), che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese del presente giudizio tra la ricorrente e la parte controricorrente formata dai sigg. Lo Piccolo (Calogero (1949), Santa, Calogero (1961) Giuseppe, Felice, Antonina, Maria Concetta, Santina, Salvatore, Desirè, Loredana Felice (1994), Salvatore (1972) Paolo, Filippa, Antonina, Calogero (1948) Filippo (1945) Antonino (1948) Rosalia, Patrizia) sigg. Pullarà (Vincenza, Antonina, Giovanna, Giuseppe) i sigg. Caruso (Giuseppe, Salvatore (1968) Salvatore(1969), condanna la ricorrente a rimborsare a parte



controricorrente formata dai sigg. Brusca (Calogero, Santa, Michelangelo) i sigg. Costa (Filippo, Giacinta, Santina) i sigg. Muratore (Giovanni, Rosaria, Santa) i sigg. Riccobono (Rosanna, Silvana), le spese del presente giudizio di cassazione che liquida, in €. 5.500,00 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori come per legge; dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile di questa Corte di Cassazione il 6 febbraio 2019.

Il Consigliere relatore

Il Presidente

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Sintona Cicardello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

1 9 ARR. 2010